



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTE: le istanze assunte a prot. n. 19643 e n. 20131, rispettivamente in data 04/06/2025 e 09/06/2025, con cui la Società M.E.S.S. S.r.l., con sede in Bastia di Rovolon (PD), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nelle acque antistanti la diga prospiciente l'Hotel Excelsior del Lido di Venezia (VE), per uno spettacolo pirotecnico che si svolgerà nei giorni 27 e 28 giugno 2025;

VISTA: l'autorizzazione all'imbarco e trasporto degli artifici pirotecnici, classe IMO 1.3 G, UN 0335) sulla M/n GIANMARCO, rilasciata il 16/06/2025 dalla Capitaneria di porto di Venezia;

VISTA: l'autorizzazione della Questura di Venezia all'accessione e sparo degli artifici pirotecnici nelle acque antistanti la diga prospiciente l'Hotel Excelsior del Lido di Venezia (VE), datata 24/06/2025;

VISTA: l'Ordinanza sulle attività balneari n. 315/2025, in data 08/05/2025, del Comune di Venezia;

VISTA: l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 28/2025, in data 08/05/2025, della Capitaneria di porto di Venezia;

VISTA: la circolare n.599/C.25055XV.A.MASS, in data 11/01/2001 del Ministero dell'Interno - "*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.*", e la circolare integrativa n.557/PAS/U/008793/XV.A.MASS, in data 20/05/2014;

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare la navigazione e tutelare l'incolumità pubblica nel tratto di mare antistante l'Hotel Excelsior, interessato dallo spettacolo pirotecnico in questione;

VISTI: gli artt. 17, 80 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che nei giorni **27 e 28 giugno 2025**, dalle ore 22:30 alle ore 23:45, sulla diga prospiciente la concessione demaniale dell'Hotel Excelsior, sita lungo il litorale del **Lido di Venezia**, avrà luogo uno spettacolo pirotecnico realizzato dalla Società M.E.S.S. S.r.l., con sede in Bastia di Rovolon (PD).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità del punto di sparo)

Per l'intera durata della manifestazione di cui al "rende noto", nella zona delimitata dal rettangolo di colore giallo di coordinate (datum WGS 84):

- A. Lat. 45° 24' 16" N – Long. 012° 22' 05" E;
- B. Lat. 45° 24' 08" N – Long. 012° 21' 56" E;
- C. Lat. 45° 24' 02" N – Long. 012° 22' 09" E;
- D. Lat. 45° 24' 11" N – Long. 012° 22' 17" E;

meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sono vietati la balneazione, l'accesso da mare e da terra ed ogni altro uso pubblico delle aree.

Articolo 2

(Prescrizioni per la Società istante)

la M.E.S.S. S.r.l., ovvero, il pirotecnico designato allo sparo dei fuochi, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- munirsi preliminarmente di tutti i permessi/nulla-osta rilasciati da altri/e Enti/Autorità competenti;
- eseguire lo sparo degli artifici pirotecnici secondo le modalità previste dalla competente Autorità di P.S.;
- svolgere lo spettacolo pirotecnico esclusivamente nella zona di cui al "rende noto" e sospendere lo stesso in caso di condizioni meteo-marine avverse;
- bonificare l'area interessata al termine dello spettacolo pirotecnico, comunicando l'esito di tale bonifica per iscritto alla Capitaneria di porto;
- dare comunicazione dell'inizio e del termine dello spettacolo pirotecnico alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (tel. 041 2405745).

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

PUNTO DI SPARO PRESSO L'HOTEL EXCELSIOR E ZONA DI INTERDIZIONE- LIDO DI VENEZIA

